



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CHERTI STEFANO

Nella seduta del 20/07/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

1) Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento (estinto in corrispondenza della rata n. 58). In particolare, il ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 1.701,08, così suddivisi: quanto ad € 426,25 per commissioni finanziarie; quanto ad € 840,21 per commissioni (€ 1.278,75 - € 438,54 decurtati in conteggio estintivo); quanto ad € 434,62 per spese assicurative.

2) L'intermediario, costituendosi, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva; afferma che la società a cui la mandante del contratto di finanziamento ha ceduto, inter alia, anche i crediti derivanti dal contratto di finanziamento ha infatti conferito mandato all'intermediario odierno convenuto, in qualità di servicer, di gestire, amministrare, incassare e recuperare tutti i crediti oggetto di cessione, ivi inclusi i crediti derivanti dal contratto di finanziamento. Di conseguenza, non avendo l'intermediario alcun rapporto contrattuale con parte ricorrente, la richiesta di partecipazione al procedimento innanzi all'ABF deve ritenersi inammissibile alla luce della carenza di legittimazione passiva della società convenuta.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione / con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Con riguardo agli oneri assicurativi, anche la decisione n. 10035/2016 del Collegio di Coordinamento ha ribadito quanto affermato dalla precedente pronuncia n. 6167/2014 con riguardo alla legittimazione passiva dell'intermediario rispetto alla pretesa restitutoria, alla nullità delle clausole che escludano il rimborso di tali oneri per il caso di estinzione anticipata, nonché alla vigenza – in tale ultimo caso – del criterio *pro rata temporis* secondo un costante sviluppo proporzionale come criterio residuale in quanto l'art. 22, comma 15-quater, D.L. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012, ha introdotto "limitatamente al cd. premio puro", un correttivo al criterio *pro rata temporis* (nella sua applicazione strettamente proporzionale) «in funzione (...) del capitale assicurato residuo» contemplando la possibilità, e con ciò sancendo la legittimità, di "un criterio di rimborso del premio assicurativo che, pur sempre conforme al principio della competenza economica impiegato per la definizione della quota di rimborso delle commissioni e degli oneri accessori, risulta declinato secondo le specificità proprie del prodotto assicurativo".

Pertanto, in linea con i richiamati orientamenti, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* di tutte le voci di costo, si conclude che le richieste della cliente avrebbero meritato di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	58	rate residue	62	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie (€ 33.000 / 100 * 2,5)</i>				825,00	426,25		426,25
<i>Commissioni dell'intermediario (€ 33.000 / 100 * 7,5)</i>				2.475,00	1.278,75	438,54	840,21
<i>Oneri assicurativi (€ 33.000 / 100 * 2,55)</i>				841,50	434,78		434,78
Totale							1.701,24

Infatti, stante il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), la domanda può essere accolta nei soli limiti del relativo *petitum*, pari ad euro 1.701,08.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.701,08 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA